



COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE "SILVANO FEDERICI"



INDICE

TITOLO PRIMO – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità e obiettivi

TITOLO SECONDO – AMMISSIONE AL SERVIZIO

- Art. 3 – Destinatari del Servizio
- Art. 4 – Modalità di iscrizione
- Art. 5 – Criteri per la formazione della graduatoria di ammissione
- Art. 6 – Formazione della graduatoria
- Art. 7 – Ammissione
- Art. 8 – Ambientamento
- Art. 9 – Inserimento di bambini diversamente abili

TITOLO TERZO – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 10 – Organizzazione interna del servizio
- Art. 11 – Calendario scolastico
- Art. 12 – Orario di funzionamento
- Art. 13 – Servizio mensa
- Art. 14 – Rette di frequenza
- Art. 15 – Ritiri
- Art. 16 – Dimissioni d'ufficio

TITOLO QUARTO – TUTELA DELLA SALUTE

- Art. 17 – Tutela della salute e della sicurezza dei bambini
- Art. 18 – Norme per la frequenza e le assenze

TITOLO QUINTO – PERSONALE DEL NIDO D'INFANZIA

- Art. 19 – Personale del Nido d'Infanzia

TITOLO SESTO – GESTIONE E PARTECIPAZIONE

- Art. 20 – Organi di partecipazione
- Art. 21 – Assemblea dei genitori
- Art. 22 – Comitato del nido

TITOLO SETTIMO – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 23 – Norme di riferimento
- Art. 24 – Entrata in vigore

TITOLO PRIMO – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Nido d'Infanzia Comunale "S. Federici" di Fossombrone nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 2 – Finalità e obiettivi

2. Il Nido d'Infanzia è un servizio diurno, educativo e sociale di interesse collettivo per bambini dai tre mesi ai tre anni di età. È un luogo di vita quotidiana, di gioco e apprendimento attivo, di esperienze e relazioni molteplici e significative.
3. Il Nido accoglie i bambini in un luogo adeguato e protetto, promuovendone la socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali e cognitive attraverso un intervento educativo di cui il bambino stesso è il vero protagonista. Educa inoltre alla consapevolezza e al rispetto delle diversità, favorisce l'inserimento sociale e lavorativo dei genitori.
4. Il Nido opera in stretta collaborazione con la famiglia configurandosi come servizio flessibile sul territorio aperto a nuove esigenze, ed in grado di modificare la propria tipologia in funzione delle trasformazioni sociali e culturali, concorrendo in particolare, a:
 - a) dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età di ciascun bambino;
 - b) prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psicofisico e socio – culturale;
 - c) promuovere la continuità dei comportamenti educativi con l'ambiente familiare e con la scuola dell'infanzia;
 - d) svolgere nella comunità locale funzioni di formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia.
 - e) favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro della famiglia.
5. Il Nido persegue le finalità di cui ai commi precedenti favorendo la massima integrazione con gli altri servizi educativi, culturali e socio-sanitari presenti nel territorio, rivolti all'infanzia.

TITOLO SECONDO – AMMISSIONE AL SERVIZIO

Art. 3 – Destinatari del Servizio

1. Il Nido accoglie i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi, con priorità per quelli residenti nel Comune di Fossombrone. La struttura è autorizzata e accreditata ai sensi della L.R. n.9 del 13.05.2003 e del relativo regolamento attuativo n. 13 del 22.12.2004 per un massimo di n.46 posti.
2. Su espressa richiesta dei genitori da presentarsi secondo le modalità e i tempi previsti dall'Amministrazione Comunale, i bambini già frequentanti che compiranno i tre anni nel corso dell'anno educativo, hanno diritto a continuare a frequentare il Nido fino al termine dello stesso anno.
3. I bambini in adozione o in affidamento familiare presso famiglie residenti a Fossombrone, sono considerati residenti.
4. Possono accedere al Nido solo i bambini che hanno ottemperato agli obblighi vaccinali previsti dalla legge 119/2017.

Art. 4 – Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione al Nido deve essere presentata secondo le modalità e i tempi resi noti annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2. La domanda è valida per l'intero ciclo educativo, salvo rinuncia scritta.
3. Possono inoltrare richiesta di iscrizione al Nido anche i futuri genitori dei bambini, corredando la domanda con la certificazione medica che attesti la data presunta del parto. Detta domanda potrà essere accolta nella graduatoria del mese di giugno, purché la nascita avvenga entro il mese di maggio.
4. I bambini che hanno frequentato il nido nell'anno educativo precedente sono automaticamente

ammessi alla frequenza per l'anno educativo successivo, fatte salve eventuali rinunce scritte.

Art. 5 – Criteri per la formazione della graduatoria di ammissione

1. Per la formazione della graduatoria si attribuiranno i seguenti punteggi, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati:

A) SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA	MODALITA'	PUNTI ASSEGNATI
A.1) Bambini in condizione di disabilità certificati ai sensi della L.104/92 o in situazione di grave compromissione psico-fisica attestata dai servizi socio-sanitari		PRIORITA' ASSOLUTA
A.2) Bambini per i quali viene richiesto l'inserimento dal servizio sociale del Comune di Fossombrone		50
A.3) Bambino appartenente a nucleo monoparentale, in cui l'assenza dell'altro genitore è dovuta a decesso, carcerazione, riconoscimento di un solo genitore, abbandono del nucleo documentato da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ovvero in caso di irreperibilità anagrafica accertata, o qualora il genitore convivente con il bambino sia titolare di affido esclusivo a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria		15
A.4) Presenza di un familiare residente nel nucleo con disabilità avente certificazione di gravità ai sensi della L.104/92, o riconoscimento di invalidità al 100%	Il punteggio viene attribuito per ogni familiare avente queste caratteristiche	15
A.5) Presenza di familiare residente nel nucleo con disabilità o invalidità dal 65 al 99%	Il punteggio viene attribuito per ogni familiare avente queste caratteristiche. Non cumulabile con il punteggio A.4)	5
A.6) Per ciascun gemello del bambino per cui si sta presentando la domanda	I gemelli non devono essere considerati come fratelli per gli ambiti successivi	4
A.7) Per ciascun figlio in età 0-5 anni	E' escluso quello per cui è stata presentata la domanda	3
A.8) Per ciascun figlio in età 6-11 anni.		2
A.9) Per ciascun figlio in età 12-14 anni.		1
A.10) Nuova gravidanza in corso		3
B) SITUAZIONE LAVORATIVA /STUDIO DEI GENITORI		
B.1) entrambi i genitori sono occupati in attività lavorativa e/o di		20

studio		
B.1.1) un solo genitore è occupato in attività lavorativa e/o di studio		7
C) CONDIZIONE ECONOMICA		
C.1) ISEE fino a € 4.000,00		6
C.2) ISEE da € 4.001,00 a € 10.000,00		5
C.3) ISEE da € 10.000,01 a € 16.000,00		4
C.4) da € 16.000,01 a € 23.000,00		3
C.5) da € 23.000,01 a € 30.000,00		2
C.6) da € 30.000,01 a € 40.000,00		1
C.7) oltre € 40.000,01 o mancata presentazione ISEE		0

Art. 6 – Formazione della graduatoria

1. La graduatoria di ammissione al servizio viene predisposta di norma entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base delle domande pervenute al 31 maggio, nonché ogni volta che detta graduatoria risulti esaurita.
2. La graduatoria è formulata per fasce di età dei bambini, normalmente suddivisa tra piccoli (da 03 a 12 mesi), medi (da 13 a 24 mesi), grandi (da 25 a 36 mesi), e viene predisposta tenendo conto del punteggio ottenuto in ordine decrescente.
3. I non residenti sono collocati in una distinta graduatoria, formulata con gli stessi criteri di cui al punto 2, che sarà utilizzata a seguito di esaurimento della graduatoria dei residenti.
4. Il Responsabile del Servizio competente, terminata l'istruttoria, approva con atto formale la graduatoria di ammissione e ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 7 – Ammissione

1. I richiedenti collocati in posizione utile in graduatoria, saranno contattati dall'Ufficio Pubblica Istruzione e invitati a formalizzare l'accettazione o la rinuncia al servizio.
2. Il diritto al posto decade se, trascorsi 5 giorni dalla comunicazione di ammissione al Nido d'Infanzia, non venga formalizzata l'accettazione.

Art. 8 – Ambientamento

1. I bambini che hanno già frequentato il Nido l'anno precedente, inizieranno regolarmente l'attività dal primo giorno di apertura del servizio, usufruendo anche del pasto.
2. Per i bambini che fanno ingresso al Nido per la prima volta è prevista una fase di ambientamento che costituisce una fase fondamentale del percorso educativo, finalizzato a favorire un graduale e positivo inserimento nel nuovo contesto relazionale e organizzativo, e si realizza attraverso:
 - a. un colloquio preliminare tra il personale educativo e i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, volto alla conoscenza reciproca e alla condivisione delle informazioni utili al percorso individuale del bambino;
 - b. un inserimento graduale e scaglionato, secondo un programma definito dal personale educativo, che preveda una progressiva permanenza del bambino all'interno del servizio;
 - c. la presenza, nei primi giorni, di un genitore o di altra figura adulta di riferimento per il bambino, secondo modalità e tempi concordati con il personale educativo;
 - d. un'organizzazione del servizio funzionale a garantire la compresenza del personale educativo durante la fase di ambientamento;
 - e. una costante attività di osservazione, verifica e adattamento delle modalità organizzative ed educative, al fine di rispondere in modo adeguato ai bisogni individuali dei bambini.
3. Per favorire l'inserimento il bambino può portare al Nido un oggetto di transizione (es: giocattolo,

copertina, ecc...) purché sia autorizzato dal personale educativo.

4. Durante il periodo dell'ambientamento la retta di frequenza è dovuta per intero.

Art. 9 – Inserimento di bambini diversamente abili.

1. Il Nido d'Infanzia Comunale garantisce il pieno diritto dei bambini con disabilità ad essere accolti e a frequentare il servizio in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri bambini, in base ai principi di inclusione e non discriminazione.
2. L'ammissione dei bambini con disabilità è considerata prioritaria. A tal fine, i genitori devono presentare idonea certificazione sanitaria utile alla definizione degli interventi educativi e di sostegno. Sulla base della documentazione acquisita, il progetto educativo individualizzato è predisposto congiuntamente dal personale educativo del Nido, dai servizi socio-sanitari territorialmente competenti e dalla famiglia.
3. In presenza di bambini con disabilità, l'Amministrazione assicura le misure organizzative necessarie a garantire un'adeguata qualità dell'inclusione, anche mediante il potenziamento del personale educativo e/o la rimodulazione del rapporto numerico educatore/bambini, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

TITOLO TERZO – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 10 - Organizzazione interna del servizio

1. I bambini che frequentano il nido sono divisi in gruppi sezione.
2. L'articolazione dei gruppi sezione viene stabilita dal servizio comunale preposto, in collaborazione con il personale educativo, tenendo conto dell'età e dei bisogni e del grado di sviluppo psico-motorio dei bambini, secondo scelte pedagogiche e in relazione alla programmazione educativa.
3. Qualora particolari esigenze dell'utenza lo richiedano, in relazione al numero e all'età degli iscritti possono essere previsti servizi solo mattutini o pomeridiani.
4. Nel corso dell'anno educativo il personale può disporre il passaggio dei bambini da una sezione ad un'altra, al fine di garantire un ambiente di apprendimento più stimolante e rispondente ai ritmi di crescita e ai bisogni evolutivi individuali. In tali casi il personale educativo di riferimento dovrà assicurare la propria presenza almeno nei primi giorni per favorire il passaggio dei bambini.

Art. 11 – Calendario scolastico

1. Il Nido d'Infanzia inizia l'attività di norma a settembre e chiude il 30 giugno di ogni anno, salva la facoltà di prolungare il servizio assicurandone il funzionamento nel periodo estivo.
2. Il calendario di funzionamento del Nido viene approvato annualmente dall'amministrazione comunale e comunicato alle famiglie prima dell'avvio del servizio.

Art. 12 – Orario di funzionamento

1. L'orario giornaliero di apertura del servizio è compreso dalle ore 7,30 alle ore 16,30, dal lunedì al venerdì, con possibilità di posticipare la chiusura alle ore 17,30 limitatamente all'utenza che presenti effettiva esigenza.
2. L'amministrazione Comunale potrà attivare una diversa articolazione dell'orario dei servizi per rispondere con più flessibilità ai tempi delle famiglie, sentiti gli organismi di partecipazione previsti dal presente Regolamento.
3. Tutti i bambini devono essere presenti al Nido d'Infanzia entro le ore 9,30, ed entro la stessa ora deve essere comunicata l'eventuale assenza per la giornata stessa, oppure, se del caso, anche per i giorni successivi in relazione a malattie del bambino.
4. L'uscita è prevista dalle ore 13.00 alle ore 13.30 per chi non usufruisce del servizio pomeridiano, mentre per chi usufruisce del servizio pomeridiano, l'uscita potrà essere dalle ore 16.00 alle ore 16.30, oppure dalle 17.00 alle 17.30 limitatamente all'utenza ammessa all'ampliamento dell'orario.
5. Qualora i genitori, per situazioni eccezionali e impreviste, non potessero rispettare gli orari di entrata

e di uscita sopra indicati, dovranno comunicarlo tempestivamente al personale educativo.

6. In caso di mancato ritiro del bambino entro l'orario di chiusura del Nido, il personale educativo provvede a contattare tempestivamente i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale. Qualora non sia possibile reperirli, verranno contattate le persone maggiorenni preventivamente delegate al ritiro del bambino. In assenza di riscontro, e qualora la situazione lo renda necessario, il personale informerà la Polizia Municipale Locale per gli adempimenti di competenza, al fine di garantire la tutela del minore.
7. I genitori che non sono in grado di provvedere sempre personalmente al ritiro del bambino sono tenuti a darne comunicazione al personale educativo, secondo le modalità stabilite dall'ufficio comunale competente.

Art. 13 – Servizio mensa

1. Il momento del pasto assume una significativa valenza educativa all'interno della giornata del Nido. Attraverso la condivisione del pranzo e delle merende i bambini sperimentano relazioni, socializzano, apprendono gradualmente autonomie personali e acquisiscono corrette abitudini alimentari.
2. Il Nido garantisce ai bambini un vitto adeguato all'età. I pasti sono preparati sulla base di tabelle dietetiche predisposte dal personale medico – specialistico della locale Azienda Sanitaria territorialmente competente. Tali tabelle si riferiscono alla fascia d'età 12-36 mesi, poiché nella fascia 6-12 mesi si consiglia un'impostazione personalizzata in accordo con il Pediatra di riferimento in un'ottica di accompagnamento allo svezzamento.
3. Il menù è disponibile nel sito istituzionale dell'Ente ed esposto nei locali del Nido d'Infanzia.
4. Qualora il bambino debba seguire una dieta speciale, i genitori possono presentare apposita richiesta corredata della documentazione giustificativa, secondo le modalità stabilite dall'ufficio comunale competente.
5. Per quanto riguarda la conservazione e la somministrazione del latte materno e artificiale al nido, ci si attiene alle indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

Art. 14 – Rette di frequenza

1. Il Nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale la cui retta, intesa come compartecipazione delle famiglie al costo del servizio, è determinata annualmente dall'Amministrazione comunale, in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento, e tenuto conto dell'orario di fruizione del servizio.
2. La retta è composta da una quota fissa mensile e da una quota variabile costituita dal costo dei pasti effettivamente consumati.
3. Le agevolazioni tariffarie previste in base all'ISEE sono riferite solo ai nuclei famigliari residenti nel Comune di Fossombrone.
4. Il pagamento della retta è dovuto a decorrere dal mese di ammissione al servizio, a prescindere dalla effettiva frequenza.

Art. 15 – Ritiri

1. I genitori, in corso d'anno, possono ritirare il bambino dal servizio presentando apposita comunicazione all'ufficio competente, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di cessazione della frequenza. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, l'utente è comunque tenuto al versamento della retta relativa al mese successivo.
2. In assenza di esplicito ritiro come sopra definito, la famiglia sarà comunque tenuta al pagamento delle rette.

Art. 16 – Dimissioni d'ufficio

1. Sono considerati motivi di dimissioni d'ufficio i seguenti casi:
 - a. assenza ingiustificata protratta ininterrottamente per oltre 30 giorni;
 - b. mancato pagamento di 3 mensilità della retta di frequenza, anche non consecutive;
 - c. mancato riscontro entro 5 giorni dall'invito ad inserire il bambino al nido, salvo documentati

motivi;

- d. mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento in forma ingiustificata e reiterata.

TITOLO QUARTO – TUTELA DELLA SALUTE

Art. 17 – Tutela della salute e della sicurezza dei bambini

3. L'Amministrazione Comunale, d'intesa con la locale Azienda Sanitaria, concorre ad assicurare al Nido d'Infanzia i più idonei controlli, le prestazioni e i servizi necessari per la tutela della salute e dell'igiene dei bambini. In ottemperanza alla normativa vigente.
4. L'ufficio comunale competente, in collaborazione con la locale Azienda Sanitaria, provvederà ad effettuare i controlli sulla regolarità vaccinale prima dell'ammissione dei bambini al Nido.
5. Le famiglie sono invitate a garantire la massima collaborazione per la tutela della salute di tutti i bambini, con particolare riferimento alla prevenzione della diffusione delle malattie all'interno della comunità.
6. Al fine di prevenire la diffusione delle malattie all'interno del Nido, il personale in servizio e le famiglie dei bambini iscritti dovranno attenersi alle seguenti disposizioni generali:
 - a. è opportuno che il bambino venga accompagnato al Nido in buone condizioni di salute.
 - b. Qualora il bambino si trovi in visibili condizioni di salute precarie, non potrà essere accolto al Nido a tutela degli altri minori presenti nel servizio.
 - c. Nel caso di infortunio o insorgenza di malattia durante l'orario di permanenza al Nido, l'educatrice di riferimento avvertirà immediatamente la famiglia. I genitori saranno invitati a venire a riprendere il bambino qualora le condizioni dello stesso siano incompatibili con la sua permanenza al Nido.
 - d. I bambini potranno riprendere la frequenza al Nido solo dopo la completa scomparsa dei sintomi.
 - e. Per i bambini che hanno avuto episodi febbrili, il rientro è previsto solo dopo essere sfebbrati da un'intera giornata.
 - f. Nel caso di insorgenza di malattie infettive, i genitori sono tenuti ad informare immediatamente il personale del Nido.
 - g. La riammissione alla frequenza dei bambini che debbano portare gessi o fasciature o abbiano punti di sutura, è subordinata alla valutazione del singolo caso.
7. Il personale del Nido non è autorizzato a somministrare farmaci, salvo in caso di farmaci salvavita, la cui somministrazione è consentita nel rispetto di specifiche indicazioni operative definite dalla competente Azienda Sanitaria Territoriale.
8. In caso di traumi, avvelenamenti, inalazione di corpi estranei e ogni altra situazione che richiede un'assistenza immediata (es: convulsioni, perdita di sensi), il personale educativo dovrà contattare tempestivamente i servizi di emergenza sanitaria (112) e avvisare contestualmente la famiglia.

Art. 18 – Norme per la frequenza e le assenze.

1. La regolarità della frequenza da parte dei bambini è premessa necessaria per assicurare il funzionamento ottimale del Nido d'Infanzia e il massimo profitto educativo.
2. Le assenze, anche brevi dei bambini, devono essere sempre comunicate alle educatrici.

TITOLO QUINTO – PERSONALE

Art. 19 – Il personale del Nido d'Infanzia

1. Il personale del Nido è composto da:
 - a. il Coordinatore Pedagogico, responsabile dell'applicazione del progetto educativo. Collabora,

insieme all'équipe, alla programmazione educativa, svolge la supervisione e la verifica degli interventi educativi, promuove il confronto e la collaborazione con le famiglie, predispone e gestisce il piano della formazione e dell'aggiornamento del personale educativo.

- b. gli Educatori, che predispongono i contesti educativi, progettano e realizzano attività volte a sviluppare nei bambini le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento;
 - c. il personale ausiliario: garantisce la pulizia e la cura generale degli ambienti, coadiuva e supporta il personale educativo in relazione a specifiche attività (ad esempio: nel momento del cambio, del pasto, ecc...);
2. La dotazione dell'organico del Nido d'Infanzia è determinata in base al rapporto tra bambini ed educatori come previsto dalla normativa vigente e in riferimento all'attuazione del progetto educativo, alle fasce orarie di frequenza dei bambini, all'articolazione dei turni di lavoro del personale e agli accordi decentrati.
 3. Il personale opera in una logica di collegialità garantendo un reale completamento di interventi ma rispettando le diverse professionalità e i diversi ruoli presenti nel servizio.

TITOLO SESTO – GESTIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 20 – Organi di partecipazione

1. Il Nido d'Infanzia persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi anche della partecipazione attiva dei genitori dei bambini iscritti, attraverso i seguenti organismi:
 - a. Assemblea dei genitori;
 - b. Comitato del Nido.

Art. 21 - Assemblea dei genitori

1. L'Assemblea dei genitori è costituita dai genitori dei bambini fruitori del servizio, dal personale educativo, dal personale ausiliario, dal coordinatore pedagogico e da un rappresentante dell'Ufficio comunale competente.
2. L'Assemblea è finalizzata al confronto, alla verifica e alla informazione circa il funzionamento del servizio Nido comunale e/o su altre tematiche inerenti alla prima infanzia di interesse comune.
3. L'Assemblea è convocata ordinariamente una volta all'anno dall'educatore referente del Nido. È possibile che l'Assemblea sia convocata in via straordinaria dal Presidente del Comitato del nido, dietro richiesta di almeno 1/3 dei genitori, oppure dall'Ufficio comunale competente, per esigenze dell'Amministrazione Comunale.
4. L'Assemblea, in quanto organo privilegiato di partecipazione, viene convocata all'inizio di ogni anno educativo per:
 - a. presentare il programma annuale di attività proposto dagli educatori del nido;
 - b. eleggere i propri rappresentanti in seno al Comitato del nido;
 - c. discutere i problemi generali del Nido.
5. Al termine dell'Assemblea un verbale sintetico da conservare presso il servizio.

Art. 22 – Comitato del nido

1. Il Comitato è composto da 7 membri:
 - a. n. 3 rappresentanti delle famiglie, designati dall'assemblea dei genitori dei bambini che frequentano il Nido;
 - b. n. 1 rappresentante del personale educativo, designato dal Gruppo educatori;
 - c. n. 1 rappresentante del personale ausiliario;
 - d. il coordinatore pedagogico;
 - e. il Responsabile del servizio o suo delegato.
2. I rappresentanti delle famiglie sono eletti ogni due anni dall'Assemblea e decadono automaticamente dall'incarico quando il loro figlio cessa di fruire del servizio. Il Comitato elegge uno dei tre

rappresentanti delle famiglie come Presidente.

3. Il Comitato si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria su convocazione del Presidente e/o su richiesta motivata di almeno 3 membri.
4. Le funzioni del Comitato sono:
 - a. formulare proposte sul funzionamento del Nido;
 - b. vigilare sulla qualità del servizio;
 - c. curare i rapporti con gli uffici comunali al fine di rappresentare le esigenze educative del territorio.

TITOLO SETTIMO – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 – Norme di riferimento

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento alla L.R. n. 09/2003 e ss.mm.ii. e al relativo Regolamento regionale n. 13/2004 e ss.mm.ii., nonché al vigente capitolato speciale di appalto per la gestione del servizio nido d'infanzia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta, contenuta in provvedimenti legislativi europei, nazionali e regionali.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale. A partire da tale data, il precedente Regolamento sarà interamente abrogato.